

Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Area: FARMACI E DISPOSITIVI

DETERMINAZIONE - GSA *(con firma digitale)*

N. G03917 **del** 31/03/2025

Proposta n. 10503 **del** 28/03/2025

Oggetto:

Correzione errori materiali alla determinazione G03491 del 21.3.2025 limitatamente ai comuni di Fiumicino (RM) e Valmontone (RM).

Oggetto: Correzione errori materiali alla determinazione G03491 del 21.3.2025 limitatamente ai comuni di Fiumicino (RM) e Valmontone (RM).

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Su proposta del Dirigente dell'Area Farmaci e Dispositivi;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del 25.5.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Andrea URBANI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la determinazione n. G16551 del 7.12.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Dirigente Area Farmaci e Dispositivi della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria alla dott.ssa Marzia MENSURATI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;

VISTA la legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 “Disposizioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico” modificata dall'art. 29, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;

VISTA la determinazione G03491 del 21.3.2025, in corso di pubblicazione sul B.U.R. Lazio, con la quale la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14 ter della legge regionale n. 14 dell'11 agosto 2021 “Disposizioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico” che ha modificato la legge regionale n. 52 del 1980, ha proceduto alla presa di atto della revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Roma – anno 2024;

CONSIDERATO che sono stati riscontrati errori materiali segnalati dai comuni di Fiumicino (RM) e Valmontone (RM);

VISTO che nella suddetta determinazione dirigenziale è stato solamente riportato che il comune di **Fiumicino** con la deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 19.12.2024 (prot. reg. 1584187 del 30-12-2024) in sede di revisione della pianta organica ha provveduto a:

- istituire la sede farmaceutica obbligatoria A8 (sede n. 25);
- modificare i perimetri delle sedi A3 (sede n. 11) e A5 (sede n. 17);
- confermare i perimetri delle sedi farmaceutiche A1 (sede n. 9), A1 bis (sede n. 19), A2 (sede n. 5), A4 (sede n. 16), A6 (sede n. 23) e A7 (sede n. 24) insistenti in località Isola Sacra;

CONSIDERATO che con la sopra indicata deliberazione al punto 4 il comune di Fiumicino ha altresì proceduto:

- ad esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 9 della L. 475/1968 e dell'art 14- ter della legge regionale n. 52/1980, per cui sussiste il caso *“nei limiti della metà delle sedi vacanti e di nuova istituzione”* della sede farmaceutica vacante denominata C2 (sede n. 14) – Rurale, in località Le Vignole che dovrà essere aperta entro 1 (uno) anno decorrente dall'atto comunale di esercizio della prelazione;

RITENUTO necessario procedere alla correzione dell'errore materiale prendendo integralmente atto di quanto deliberato dal Comune di Fiumicino;

RITENUTO altresì, necessario procedere alla correzione dell'errore materiale del dato relativo all'indicazione del numero delle sedi istituite nel comune di Fiumicino che è pari a n. 25 in luogo di n. 24, come erroneamente indicato;

VISTO che nella suddetta determinazione è stato indicato che il comune di **Valmontone** con la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 23.1.2025 (prot. reg. 87407 del 24.1.2025) ha adottato la nuova pianta organica delle farmacie e delocalizzato la sede farmaceutica n. 5 nel centro storico del comune di Valmontone la cui descrizione, tuttavia, non è stata correttamente riportata nell'Allegato A, parte integrazione e sostanziale della determinazione G03491 del 21.3.2025;

RITENUTO quindi necessario procedere alla correzione dell'errore materiale relativo alla descrizione della sede farmaceutica n. 5 del comune di Valmontone così come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,

- di prendere atto di quanto determinato integralmente dal comune di Fiumicino con la suddetta D.G.C. n. 213 del 19.12.2024, così come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto della prelazione che il comune di Fiumicino ha esercitato sulla sede farmaceutica vacante denominata C2 (sede n. 14) ai sensi dell'art. 9 legge 475/68 e dell'art. 14 ter della legge regionale n. 52/1980 che dovrà essere aperta entro 1 (uno) anno decorrente dall'atto comunale di esercizio della prelazione;
- di procedere alla correzione dell'errore materiale del dato relativo all'indicazione del numero delle sedi istituite nel comune di Fiumicino che è pari a n. 25 in luogo di n. 24, come erroneamente indicato;
- di procedere alla correzione dell'errore materiale relativo alla descrizione della sede farmaceutica n. 5 del comune di Valmontone così come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

ROMA E PROVINCIA	Popolazione residente al 31.12.2021	Popolazione residente al 31.12.2023	Sedi farmaceutiche istituite
Comune			
Fiumicino	80.738	82.506	25

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il Direttore
(Andrea Urbani)

Allegato A

COMUNE DI VALMONTONE

1^ sede farmaceutica comprende la parte del capoluogo delimitata dal quartiere La Valle, Centro Storico, Broglio, parte della Via Casilina e Via Palestrina;

2^ sede farmaceutica: comprende la parte del capoluogo delimitata dal quartiere Villaggio Rinascita; Via A. Gramsci, Colle Belvedere, tutta la vecchia e nuova zona 167 e la parte della Via Ariana che confluisce sulla Via Casilina;

3^ sede farmaceutica: comprende la parte del capoluogo delimitata dal quartiere S. Anna e Cruci, con parte della Via Casilina verso Colleferro, Via Genazzano, i Colli: Tocciarello, La Vecchia, Cannetacce, S. Stefano e S. Upica;

4^ sede farmaceutica: comprende la parte del capoluogo delimitata dai quartieri S. Giovanni e S. Giudico, Stazione Vecchia, Valle San Paolo, Colle Petrella, Colle Ciciliano, Colle Aprano, confinanti con la SS 66 Ariana;

5^ sede farmaceutica: Centro Storico del comune di Valmontone.